

Posta A

All'attenzione di tutti gli assoggettati dell'ambito di vigilanza delle altre banche e dei commercianti di valori mobiliari

Riferimento:
b106603-0012052

Contatto:
finance@finma.ch
+41 (0)31 327 91 00

Berna, settembre 2019

Comunicazione concernente il calcolo della tassa di vigilanza 2019

Gentili Signore, egregi Signori,

in allegato Vi trasmettiamo la fattura per la tassa di vigilanza 2019. Con l'occasione Vi forniamo le principali informazioni in merito alla base di calcolo della tassa di vigilanza. La FINMA si finanzia mediante la riscossione di tasse ed emolumenti¹, i quali vengono impiegati per le procedure di vigilanza e le prestazioni di servizi. Per i costi che non sono coperti mediante gli emolumenti riscossi, variabili di anno in anno, la FINMA fattura ogni anno agli assoggettati una tassa annua di vigilanza.

L'assoggettamento, e quindi l'obbligo di versare la tassa di vigilanza, inizia con il rilascio dell'autorizzazione, dell'abilitazione o del riconoscimento e termina con la loro revoca o con la liberazione dalla vigilanza. La tassa è dovuta pro rata temporis se l'inizio o la fine dell'assoggettamento non coincide con l'anno contabile².

Il fabbisogno di finanziamento della FINMA che deve essere coperto mediante le tasse di vigilanza si basa sugli oneri annui, composti da spese per il personale, costi operativi e altri oneri. Inoltre, entro un congruo termine la FINMA deve costituire una riserva³ pari al suo preventivo annuale.

I costi della vigilanza vengono attribuiti ai singoli ambiti di vigilanza⁴ quanto più possibile secondo il principio di causalità. Il consuntivo della FINMA dell'anno che precede quello di assoggettamento funge da base per il calcolo delle tasse di vigilanza⁵. Se fra le tasse di vigilanza e i costi effettivamente sostenuti risulta una differenza (un'eccedenza o un disavanzo), la FINMA delimita tali importi e tiene conto della differenza di copertura nel calcolo delle tasse di vigilanza nell'anno contabile successivo⁶.

¹ Art. 15 LFINMA

² Art. 13 Oem-FINMA

³ Art. 16 LFINMA

⁴ Art. 3 Oem-FINMA

⁵ Art. 4 cpv. 2, art. 11 cpv. 3 e art. 14 cpv. 1 Oem-FINMA

⁶ Art. 14 cpv. 3 Oem-FINMA



I costi della FINMA e dell'ambito di vigilanza delle altre banche relativi al 2018 sono esposti nella seguente tabella (estratto delle pagine 48 e 49 del conteggio dei costi che figura nel consuntivo annuale 2018 della FINMA).

Riferimento:
b106603-0012052

Conteggio dei costi in migliaia di CHF (KCHF)	FINMA 2018	di cui ambito di vigilanza altre banche	FINMA 2017	di cui ambito di vigilanza altre banche
Emolumenti	25'236	4'374	24'517	3'360
Altri proventi	995	277	687	163
Totale tasse di vigilanza	104'323	34'923	107'827	33'786
- Tasse di vigilanza incassate	110'519	33'693	111'131	32'553
- Disavanzo/eccedenza della tassa di vigilanza	-6'196	1'230	-3'304	1'233
Riduzioni sui ricavi	-24	39	-76	-50
Proventi netti	130'530	39'614	132'955	37'259
Oneri	-118'664	-35'013	-121'339	-33'872
Costituzione delle riserve secondo l'art. 16 LFINMA	-11'866	-3'601	-11'616	-3'387
Oneri, incl. costituzione delle riserve	-130'530	-39'614	-132'955	-37'259

Il fabbisogno di finanziamento che deve essere coperto mediante le tasse di vigilanza 2019 nell'ambito di vigilanza delle altre banche e dei commercianti di valori mobiliari ammonta a KCHF 36 154 (anno precedente: KCHF 35 019). Tale importo risulta dal totale delle tasse di vigilanza riscosse nel 2018 pari a KCHF 34 923, a cui viene sommato il disavanzo pari a KCHF 1230.

La tassa di vigilanza è composta da una tassa di base⁷ e da una tassa complementare⁸ calcolata per metà in funzione del totale di bilancio e per l'altra metà in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari⁹.

Per qualsiasi domanda sul calcolo della tassa di vigilanza, Vi preghiamo di rivolgervi a finance@finma.ch. In caso di contestazione dell'obbligo di versare la tassa di vigilanza, può essere richiesta una decisione impugnabile allo stesso indirizzo e-mail¹⁰.

Distinti saluti

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA



Mark Branson
Direttore



Jan Blöchliger
Divisione Banche

⁷ Art. 16 cpv. 1 lett. b Oem-FINMA

⁸ Artt. 17-19 Oem-FINMA

⁹ Come base per il calcolo della tassa complementare in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari vengono utilizzate le cifre d'affari realizzate con i valori mobiliari nel corso del 2017, in quanto le informazioni relative al 2018 comunicate secondo la Circolare 18/2 non rispettano ancora gli standard qualitativi fissati dalla FINMA.

¹⁰ Art. 15 cpv. 2 Oem-FINMA